

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA DEI BENI COMUNI**

### **ART. 1 - PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento, in base al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione (*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*), istituisce e disciplina il Servizio di Volontariato civico finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività da parte di singoli cittadini residenti sul territorio comunale o di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. Il servizio di Volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ad attività e servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
3. Il servizio di Volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e allo svolgimento di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

### **ART. 2 - OGGETTO**

1. Il Comune di Ono San Pietro riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale. Promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
2. L'attività di volontariato civico disciplinata dal presente regolamento ha come oggetto la valorizzazione e la manutenzione di beni comuni presenti sul territorio e lo svolgimento di servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi proposti dai cittadini singoli o associati e/o provenienti dall'Amministrazione comunale.

### **ART. 3 - AMBITI DI APPLICAZIONE**

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:
  - assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, alle attività di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale;
  - supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
  - manutenzione, sfalcio e pulizia di aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
  - sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
  - pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
  - lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici e infrastrutture quali ringhiere, paletti, percorsi protetti, panchine;
  - manutenzione delle aree giochi bambini;
  - attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole e dal centro estivo.

#### **ART. 4 - ALBO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO**

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'Albo del Servizio di Volontariato civico.
2. I cittadini interessati alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento possono presentare domanda di iscrizione all'Albo. Le domande dovranno indicare:
  - Generalità complete;
  - Possesso dei requisiti richiesti;
  - Attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente regolamento;
  - Disponibilità in termini di tempo;
  - Eventuale dotazione di mezzi da mettere a disposizione.
3. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico aggiorna annualmente l'Albo e lo pubblica in un'apposita sezione del sito dell'Ente.

#### **ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI**

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario devono possedere i seguenti requisiti:
  - residenza nel Comune di Ono San Pietro;
  - attestazione di integrità fisica e morale, in relazione anche alla tipologia di servizio di volontariato che si vorrà svolgere (l'Amministrazione potrà, in relazione alla particolarità e sensibilità delle attività solidaristiche da svolgersi in qualità di volontario, provvedere a verificare l'attestazione di integrità fisica e morale, a tutela del volontario stesso nonché delle persone che beneficiano della prestazione solidaristica);
  - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 75 anni (l'Amministrazione, in relazione alla tipologia di attività e all'impossibilità di poter attivare idonea assicurazione per il candidato volontario, potrà e dovrà abbassare l'età massima ammessa a prestare attività di volontariato, dandone adeguata motivazione al candidato volontario).

#### **ART. 6 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. Di norma entro il 31 gennaio e il 31 di agosto di ogni anno, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari dandone adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'ente e tramite diffusione dell'informazione sul territorio comunale; potranno quindi essere previste altre diverse date di attivazione da parte dell'Amministrazione comunale debitamente motivate e pubblicizzate - (competenza: Giunta comunale).
2. Le persone interessate possono aderire compilando il modulo preposto e inviandolo al Responsabile del procedimento. Le domande devono indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in apposito Albo dei Volontari comunali che verrà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune.
4. I Volontari civili inseriti nell'Albo prestano la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il Responsabile del servizio competente, di seguito denominato Referente comunale.
5. Il Referente comunale, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, eventualmente previo colloquio con i richiedenti, stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizza corsi di formazione tenuti dal Comune di Ono San Pietro.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso prevarranno le proposte ritenute prioritarie dall'Amministrazione comunale e presentate da gruppi di cittadini o da associazioni e in assenza si procederà secondo l'ordine di presentazione della domanda.
7. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.
8. Sarà cura dei Responsabili dei competenti Settori o Uffici informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull' utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.
9. I volontari sono, se necessario, organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idoneo allo svolgimento del compito concordato.
10. Il volontario, ogni qualvolta presti la propria attività, deve registrare la presenza secondo modalità stabilite dal Referente comunale. Dalle registrazioni deve risultare la corrispondenza tra i tempi del volontariato civico prestato e quanto dichiarato nella domanda.
11. Per ogni gruppo di lavoro è individuato un responsabile che tiene i contatti con il Referente comunale e gli segnala eventuali problemi.
12. I volontari, impegnati nelle attività di cui al presente Regolamento, devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale, di cartellino identificativo e, per le attività che lo richiedono, di giubbotto.
13. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro di nessuna tipologia.

#### **ART. 7 - NATURA DELL' ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI**

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza.
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile di Settore di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
3. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all' ufficio comunale competente.

## **ART. 8 - DISCIPLINARE**

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e i singoli volontari, questi, unitamente al Responsabile del settore cui verranno assegnati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare dove venga specificato:
  - a) **per l'amministrazione:**
    - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
    - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
    - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte e che tali prestazioni possono essere interrotte dal volontario per qualsiasi motivazione ed in qualsiasi momento ma con preavviso di 15 giorni;
    - l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.
  - b) **per i volontari**
    - l'attestazione di integrità fisica e morale, in relazione anche alla tipologia di servizio di volontariato che si vorrà svolgere;
    - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e ma che può essere interrotta per qualsiasi motivazione ed in qualsiasi momento ma con preavviso di 15 giorni;
    - l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
    - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

## **ART. 9 - RINUNCIA E REVOCA**

1. I volontari possono rinunciare al servizio di volontariato civico dandone comunicazione al Referente comunale con un preavviso di almeno 15 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili.
2. L'Ente può revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti.

## **ART. 10 - ASSICURAZIONE**

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge. La presenza dei volontari risulterà da apposito registro tenuto presso l'ufficio segreteria del Comune di Ono San Pietro e i medesimi volontari dovranno comunicare e attestare la loro presenza su detto registro.
2. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

#### **ART. 11 - MEZZI E ATTREZZATURE**

1. Il Comune di Ono San Pietro, laddove necessario, fornisce a ciascun volontario i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica — decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81
2. I dispositivi di sicurezza vengono forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponde e ne deve avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che deve avvenire nei modi ed entro i termini concordati con il Referente comunale. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO**

1. Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o il servizio assegnato nel rispetto del disciplinare sottoscritto; deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
2. Il Referente comunale, qualora riscontri gravi negligenze o comportamenti scorretti da parte del volontario, provvede senza particolari formalità all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'Albo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.
3. Il Referente comunale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.
4. Il Responsabile del gruppo di lavoro è tenuto a segnalare al Referente comunale eventuali comportamenti negligenti ovvero assenze ingiustificate rispetto ai tempi concordati.

#### **ART. 13 - RICONOSCIMENTI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale può conferire targhe o riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.

#### **ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed è soggetto ad una sperimentazione di anni due dalla sua approvazione.

#### **ART. 15 - NORMA TRANSITORIA**

1. Il primo aggiornamento dell'Albo sarà istituito 90 giorni dopo l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio comunale